

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 30 gennaio 2008

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- le Delegazione sindacale appositamente costituita ex Protocollo delle Relazioni Industriali dell' 8 marzo 2007 di Dircredito-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Intesa Sanpaolo di Dircredito-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA

premesso che

- con l'Accordo del 21 dicembre 2006, le Parti hanno condiviso l'obiettivo di dare tempestivo avvio al confronto per ricercare soluzioni atte a garantire al Personale della Banca regole comuni attraverso l'armonizzazione delle discipline aziendali di carattere economico-normativo precedentemente in essere presso Banca Intesa e SANPAOLO IMI;
- con l'accordo di Programma del 14 febbraio 2007, le Parti hanno altresì definito il percorso da realizzare per la citata armonizzazione attraverso la definizione, in via prioritaria su talune materie, di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, pur nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e delle titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. e alle Segreterie degli Organi di Coordinamento;
- in data 20 dicembre 2007 sono state raggiunte intese che hanno introdotto un'omogenea disciplina in materia di orario di lavoro, permessi e aspettative, part-time e mobilità;
- le Parti, valutato il contributo offerto dalle discipline aziendali adottate in precedenza sia da Banca Intesa, sia da SANPAOLO IMI, si sono altresì date atto dell'intento di procedere all'adeguamento di dette normative all'intervenuta nuova struttura organizzativa;

si conviene quanto segue:

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

SILCEA

UGL CREDITO

UILCA

1. Al coniuge ed a ciascun figlio, o persona a quest'ultima equiparata, a carico del Dipendente - secondo il criterio seguito per la corresponsione degli assegni familiari - che per grave menomazione fisica o psichica risulti affetto da disabilità viene corrisposta una provvidenza annuale di € 2.300,00 lordi.

Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente struttura ASL attestante, per l'anno di corresponsione, la sussistenza di un handicap ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.

2. Con cadenza biennale il personale può esercitare specifica opzione di destinare l'intero importo del buono pasto spettante - al netto del recupero dei previsti oneri contributivi - al Fondo Pensioni di pertinenza, ove consentito, ovvero a copertura delle contribuzioni poste a carico del dipendente dai rispettivi regimi di assistenza sanitaria integrativa.
3. Ai fini della determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 72 del C.C.N.L. 12/2/2005 concorrono le voci riportate nell'allegato 1 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

E' espressamente ammessa, ai sensi dell'articolo 1252 C.C., la compensazione tra quanto dovuto al Personale cessato o deceduto ed ogni eventuale credito vantato dall'Azienda nei confronti del Personale medesimo.

4. Ai figli dei Dipendenti iscritti all'asilo nido o alla scuola materna viene annualmente corrisposto un assegno di € 120,00 a copertura delle spese di frequenza.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano una valutazione positiva a conclusione della scuola primaria viene corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano il diploma di scuola secondaria di primo grado è corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano il diploma di scuola secondaria superiore è corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 200.

L'importo previsto dal CCNL per i figli dei dipendenti che frequentino corsi universitari viene incrementato a € 245, per i soli studenti che abbiano acquisito tutti i crediti formativi previsti per l'anno accademico di riferimento.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

SILCEA

UGL CREDITO

UIL C.A.

traded

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Ai figli dei Dipendenti che conseguono una laurea magistrale riportando i pieni voti legali viene erogato uno speciale premio di laurea di € 500. Tale premio è di € 150 nel caso di conseguimento, alle stesse condizioni, di una c.d. "laurea breve" o di una laurea di "primo livello" come definite nell'ordinamento scolastico tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui venga richiesto il contributo per la laurea magistrale dopo aver in precedenza già ottenuto il premio per la laurea di "primo livello", l'importo erogato sarà pari a € 350.

Le provvidenze di cui al presente articolo 4. saranno riconosciute ai figli di Dipendenti con reddito lordo annuo complessivo non superiore ad € 60.000

*** **

Nei confronti del Personale proveniente da Sanpaolo Imi ed in servizio al 31/12/2006 sono mantenute – ove di competenza - le previsioni del Contratto Integrativo Aziendale 11 maggio 2006 di seguito riportate:

Capitolo 4 – Promozioni – art. 12 ed Impegno dell'Azienda ed art. 13

Capitolo 5 – Trattamento economico – Dichiarazione dell'Azienda in materia di premi di anzianità (con esclusione del secondo alinea del comma I)

Appendice 1 – artt. b, c, e, g, h, i, j, l, m ed n.

*** **

Per quanto attiene alle previsioni in materia di figure professionali e relativi inquadramenti ed indennità, nonché percorsi professionali, precedentemente in essere presso Banca Intesa e Sanpaolo Imi, come in appresso meglio richiamate, le medesime – salvo diverse intese che nel frattempo dovessero intervenire tra le Parti - continueranno a trovare applicazione sino al 31/12/2008.

Banca Intesa: Accordo 31/10/2003
Accordi 10/3/2004

Sanpaolo Imi: Capitolo 1 – Inquadramento del Personale - tutti gli articoli
Capitolo 2 – Percorsi professionali – art. 5
Capitolo 5 – Trattamento economico – artt. 18, Chiarimento a verbale, Raccomandazione delle OO.SS. e art. 19 e dichiarazione dell'Azienda
Capitolo 18 – Norme peculiari – Sezione 4 Trattamento economico - artt. M ed N
Appendice 1 – art. d
del Contratto Integrativo Aziendale 11 maggio 2006.

Fermo restando l'impegno delle Parti a ricercare quanto prima soluzioni condivise, per quanto attiene a Circoli Ricreativi ed Assistenza Sanitaria Integrativa troveranno applicazione sino al 31/12/2008 le normative in essere.

*** **

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

SILCEA

UGL CREDITO

UIL C.A.

Intesa
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures for DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL]


[Handwritten signatures for FISAC/CGIL, SINFUB, SILCEA, UGL CREDITO, UIL C.A.]




Le Parti si danno infine atto che con la definizione delle presenti intese, che sostituiscono e/o superano, ad ogni conseguente effetto, il "Contratto Integrativo Aziendale 11 maggio 2006", nonché tutte le discipline economico-normative in essere presso Sanpaolo IMI, si intende concluso in data odierna il percorso avviato con l'Accordo 21 dicembre 2006, finalizzato a conseguire, attraverso l'armonizzazione delle discipline aziendali precedentemente in essere presso Banca Intesa e Sanpaolo IMI.





I punti da 1. a 4. del presente accordo troveranno applicazione nei confronti del Personale di Intesa Sanpaolo a decorrere dal 1° febbraio 2008 e sino al 31 dicembre 2011.

In coerenza con le previsioni dell'Accordo di Programma 14 febbraio 2007, il presente Verbale di Accordo costituisce intesa quadro di indirizzo per le Banche Rete della Divisione Banca dei Territori.

INTESA SANPAOLO S.P.A.




DIRCREDITO-FD 
FABI
FALCRI 
FIBA/CISL


FISAC/CGIL 
SINFUB
SILCEA 
UGL CREDITO 
UIL CA.

- stipendio
- scatti di anzianità
- imp. Ex ristrutturazione tabellare
- 13^a mensilità
- assegno Ex ccnl
- assegno Ex ccnl 11/7/99
- assegno Ex intesa 11/7/99
- assegno equivalente importo
- concorso spese tranviarie
- assegni integrativi
- Ex assegno integrativo
- assegno Ex indennità aziendale di categoria
- assegno Ex ristrutturazione
- assegno individuale
- assegno ad personam
- indennità orari extra standard
- indennità centralinisti
- indennità di maternità (INPS ed integrazione aziendale)
- indennità di rischio (base e maggiorazioni)
- indennità di ruolo chiave
- indennità di turno
- indennità grado superiore indennità per lavori svolti in locali sotterranei
- indennità spostamento orario
- assegno rischio Monte Pegni
- indennità funzioni (ind. di direzione)
- indennità video (Ex BPL)
- indennità per 2A3L incaricato di particolari mansioni
- indennità speciale per 2A2L incaricato di particolari mansioni

[Handwritten signature]

NILVI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

in attesa di integrazione con le voci ex Intesa

DIREREMTO
[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

SILCA
[Handwritten signature]

FISAC CAL
[Handwritten signature]

FIBA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SINTVB
[Handwritten signature]

FALCRI
[Handwritten signature]

UILCA
[Handwritten signature]
UGL
Bellek-

Governo Risorse
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

Spettabili OO.SS.

Milano, 30 gennaio 2007

Con riferimento a quanto esplicitato in corso di trattativa l'Azienda conferma la propria disponibilità a corrispondere, in caso di morte del dipendente ovvero di dichiarazione di inabilità totale permanente dello stesso, un'indennità pari ad un'annualità di stipendio percepita dall'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Quanto sopra in caso di assenza di erogazioni al medesimo titolo attribuite.

Distinti saluti

Francesco Micheli


Governo Risorse
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

Spettabili OO.SS.

Milano, 30 gennaio 2007

Con riferimento a quanto esplicitato in corso di trattativa l'Azienda conferma che per i rimborsi chilometrici a fronte dell'utilizzo dell'autovettura personale in caso di missione corrisponderà il rimborso di:

€ 0,36 netti a km., a decorrere dal 1° febbraio 2008
€ 0,38 netti a km. a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Con l'occasione l'Azienda conferma i trattamenti ad oggi in atto per il Personale operante presso il Centro Contabile di Moncalieri in materia di rimborso forfettario per i Dipendenti adibiti a turni e di contributo mensa.

Distinti saluti

Francesco Micheli
